



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 221 del 24 APR. 2024

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi Di Verona per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzanda dott.ssa Sara Namer

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 APR. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2024, per il periodo 06/05/2024 – 02/08/2024, per complessivi € 461,37=, così suddivisi:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 411,84;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 47,52;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 221 del 24 APR. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che con nota del 07/03/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Verona ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC Ortopedia Oncologica dell'ASST Gaetano Pini - CTO, della dott.ssa Sara Namer iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 06/05/2024 al 02/08/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 221 del 24 APR. 2024

Atteso che il Direttore della UOC Ortopedia Oncologica, Dott. Primo Andrea Daolio, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 12/04/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10/02/2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - erogazione formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Verona, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 06/05/2024 al 02/08/2024;

Considerato l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Ortopedia Oncologica, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 461,37=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata 06/05/2024 al 02/08/2024, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 221 del 24 APR. 2024

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Verona, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC Ortopedia Oncologica dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, da parte della dott.ssa Sara Namer;
2. di individuare il Direttore della UOC Ortopedia Oncologica, Dott. Primo Andrea Daolio, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 06/05/2024 al 02/08/2024, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 461,37=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi

Atti n. 2024-1.1.3/1.20



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 221 del 24 APR. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 24 APR. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA.**

TRA

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, in qualità Rettore dell'Università;

E

L'ASST Gaetano Pini - CTO, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1, C.F. e P IVA 9320530968, (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada in qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

VISTI

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modifiche, recante *"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419"*;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e

in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";

- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015:

- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture sociosanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

- la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 26 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

- le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente

convenzione;

- il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale del 27 luglio 2023, Rep. n. 7285-2023, Prot. n. 304404;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UOC Ortopedia Oncologica diretta dal Dott. Primo Andrea Daolio, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica la dott.ssa Sara Namer, nata a Trieste il 04/03/1996 (di seguito denominato "tirocinante"), iscritta alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 06/05/2024 al 02/08/2024, eventualmente prorogabile previo accordo scritto tra le Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della

scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante provvederà ad ulteriore formazione integrativa se, in base alla valutazione dei rischi, dovessero emergere specificità per cui il/la tirocinante non è stato formato/a. Il soggetto ospitante provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/2008; norme a cui il/la tirocinante dovrà attenersi.

I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dal soggetto ospitante, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.

Le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso il soggetto ospitante; ciò comporta che sia avviata un'azione di coordinamento dall'Università di provenienza con la struttura ospitante, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopra indicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso la struttura ospitante. La classificazione ed il giudizio di idoneità verranno inviati al soggetto ospitante. Qualora lo ritengano necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potranno prendere contatti con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato del soggetto ospitante, per ulteriori azioni o provvedimenti specifici per il/la tirocinante. A seguito di tale coordinamento, anche successivamente alla presa di servizio, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potrà richiedere che il/la tirocinante si sottoponga ad eventuali accertamenti sanitari integrativi, sulla base della valutazione dei rischi, presso il soggetto ospitante e con oneri economici ed organizzativi a carico del soggetto ospitante.

Anche l'Esperto di Radioprotezione dell'Università di provenienza, preliminarmente all'inizio delle attività del/della tirocinante presso la struttura ospitante, concorderà, se del caso, con l'Esperto di Radioprotezione della struttura ospitante, le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica, e quelle con cui richiedere la comunicazione delle

letture degli eventuali dosimetri personali assegnati al/alla tirocinante.

Il/la tirocinante dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, e gli eventuali dosimetri personali assegnati;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal Soggetto Ospitante ed attenersi alle istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa, dal tutor o da altra figura preposta;
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato dell'Università di provenienza

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività

disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima:

- avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza;
- ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione.

L'Ateneo, in qualità di Titolare, predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, del Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, del Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione. L'Azienda si impegna a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università.

In ogni caso, ove l'Ateneo dovesse ricorrere ad altro Responsabile, lo stesso ha l'onere

di imporre gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29 del Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Venezia sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

ASST GAETANO PINI

Il Rettore

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott.ssa Paola Lattuada)

UNIVERSITA'
di VERONAOFFERTA FORMATIVA, SERVIZI
E SEGRETERIE STUDENTIAl Magnifico Rettore
Università degli Studi di VeronaAl Direttore della Scuola di Specializzazione in
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

RICHIESTA STAGE FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il/La sottoscritto/a NAHER SARA matr. n. VR473343
(scrivere in stampatello)
nato/a a TRIESTE il 04/03/1996 cod. fiscale NHBRN96C441474M
residente a TRIESTE in Via PINDEMONTE n. 10/2
cap. 34126 telefono 3927262653 cell. _____
e-mail sarah.naher@live.it - sara.naher@studenti.univr.it
medico in formazione specialistica iscritto/a al 3° anno di corso della Scuola di Specializzazione in
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

CHIEDE

di poter svolgere un periodo di stage fuori rete formativa presso:

CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI
Struttura del tirocinio: PRELLO UNITA' OPERATIVA DI ORTOPEDIA TRAUMATOLOGICAVia GAETANO PINI n. 9Comune MILANO Cap _____Periodo del tirocinio: n. mesi 3 dal 26/05/2024 al 22/08/2024Nominativo del tutor: Dott./Dott.ssa DAOLIO PRIMO

Obiettivi e modalità del tirocinio:

CONOSCERE LE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE NELLA
PAATOLOGIA ONCOLOGICA, IN PARTICOLARE NELL'AMBITO PEDIATRICOVerona, 15/02/2024Il/La Dott./Dott.ssa NAHER SARA Firma SARA NAHER

Il responsabile della struttura Dott./Dott.ssa DAOLIO PRIMO concede il nulla
osta allo stage e attesta che il potenziale formativo non raggiunge il livello di saturazione, in rapporto al
numero dei medici in formazione specialistica di altro Ateneo convenzionato. LA FREQUENTAZIONE DELLA STRUTTURA,
ai sensi del D.I. 402/2017.

Dr. DAOLIO PRIMO
Firma (ortopedico e traumatologo)
C.F. DLAPPM54R09B9100